

CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE

Tra

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) con sede in Roma, C.F.80078750587, rappresentato dal Direttore regionale della Calabria dr. GIUSEPPE GRECO, giusta deliberazione n. 201 del 3 novembre 2022 del Consiglio di Amministrazione, d'ora in poi denominato anche "INPS" o "soggetto ospitante");

e

L'Ente UNIVERSITA' DELLA CALABRIA, codice fiscale n. 80003950781, con sede legale in Via P. Bucci 87036 Rende (CS), (d'ora in poi denominata anche "Università" o "soggetto promotore"), rappresentata da NICOLA LEONE,

Di seguito le Parti

PREMESSO

che l'Università ha come fine primario la promozione della ricerca, della formazione e della diffusione della cultura e a tal fine incentiva forme di collaborazione per mezzo di accordi e convenzioni anche in materia di tirocini (d'ora in avanti denominati tirocini);

che le Parti ritengono sia nel reciproco interesse avviare una forma stabile di cooperazione nel rispetto delle leggi vigenti;

che i tirocini oggetto della presente Convenzione hanno natura curriculare e che per essi sono garantite le condizioni previste dalla normativa vigente,

VISTI

il Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale emanato di concerto con il Ministro della Pubblica Istruzione e con il Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica del 25/3/1998 n. 142 (Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196 sui tirocini formativi e di orientamento) e successive modificazioni ed integrazioni;

l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano - "Linee guida in materia di tirocini ai sensi dell'articolo 1, commi 34-36, legge 28 giugno 2012, n. 92", sottoscritto il 24 gennaio 2013 - che stabilisce che i tirocini curricolari non rientrano tra le materie oggetto delle Linee guida;

si conviene quanto segue:

Articolo 1

Le premesse che precedono costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2

Il tirocinio ha natura formativa, in quanto momento del percorso formativo del tirocinante e non ha finalità produttive, ma persegue soltanto obiettivi didattici e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo.

Ai sensi della normativa indicata in premessa, l'INPS si impegna ad accogliere presso le proprie Strutture studenti in tirocinio curriculare che non hanno ancora concluso il ciclo di studi universitario o postuniversitario, su proposta del soggetto promotore, in numero compatibile con la disponibilità delle medesime Strutture.

Articolo 3

Nel rispetto e richiamo alla presente Convenzione, per l'attivazione di ogni tirocinio, le Parti e il tirocinante stipuleranno un accordo attuativo, secondo il modello proposto in allegato (Allegato 1), contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- il progetto formativo del tirocinio;
- il nominativo dei tutor;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione degli orari;
- le strutture INPS presso cui si svolge il tirocinio;
- la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni, di cui al successivo articolo 5;
- i diritti e gli obblighi del tirocinante di cui alla presente Convenzione.

L'accordo attuativo disciplina le modalità di attuazione della collaborazione fra le Parti, specificando in particolare gli obblighi assicurativi e ogni aspetto relativo alla sicurezza e alla responsabilità. Disciplina, inoltre diritti e obblighi del tirocinante, dell'INPS e dell'Università.

Articolo 4

La durata del tirocinio può essere prorogata entro i limiti massimi previsti dalla normativa di riferimento e previo accordo tra le Parti e il tirocinante. Qualsiasi variazione (proroga, sospensione o interruzione alle condizioni indicate da parte dell'INPS o del tirocinante) deve essere anticipatamente motivata e comunicata all'Università.

Per ciascuna delle parti sono cause di interruzione dei singoli tirocini le seguenti fattispecie:

- a) il comportamento del tirocinante, qualora sia tale da far venir meno le finalità del progetto formativo;
- b) una delle Parti contraenti non rispetti i reciproci impegni ed obblighi.

Il recesso deve essere comunicato tempestivamente all'altra Parte e al tirocinante coinvolto e

avrà effetto dalla data di interruzione stabilita.

Articolo 5

L'Università si impegna ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile con idonea Compagnia di assicurazione. La copertura assicurativa ha validità sul territorio nazionale e ha valore anche per le attività eventualmente svolte esternamente alle strutture dell'INPS purché rientranti nel progetto formativo.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'INPS si impegna a darne tempestiva comunicazione all'Università affinché possa provvedere ai necessari adempimenti entro i tempi previsti dalla normativa vigente e a far pervenire la necessaria documentazione.

L'INPS è in ogni caso esente da responsabilità nei confronti del tirocinante per i predetti infortuni e verso i terzi per fatti imputabili al tirocinante.

Articolo 6

L'INPS si impegna a individuare un proprio tutor per ogni tirocinante il cui nominativo dovrà essere riportato nell'accordo attuativo a cura dell'Università.

L'Università si impegna ad indicare nell'accordo attuativo gli obblighi del tirocinante relativi al rispetto:

- 1) degli impegni concordati nel progetto formativo e delle indicazioni del tutor dell'INPS;
- 2) dei regolamenti dell'INPS e delle norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- 3) degli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante e dopo lo svolgimento del tirocinio, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.

Articolo 7

L'INPS si impegna a:

- rispettare il progetto formativo;
- seguire, per il tramite del tutor dell'INPS individuato, lo svolgimento del tirocinio con la cura del caso;
- assicurare il rispetto del limite numerico di tirocinanti da ospitare contemporaneamente previsto dalla normativa vigente;
- assicurare il rispetto degli obblighi stabiliti in materia di salute e sicurezza sul lavoro dal D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.;
- fornire al tirocinante l'informazione ai fini della prevenzione antinfortunistica nonché i mezzi di protezione eventualmente necessari.

Articolo 8

Al termine del tirocinio l'INPS, tramite il tutor, si impegna a rilasciare al tirocinante un attestato relativo allo svolgimento del tirocinio e a compilare la scheda di valutazione finale di tirocinio. Il tutor dell'INPS fornirà nella scheda di valutazione le indicazioni relative alle

competenze acquisite dal tirocinante in coerenza con il progetto formativo realizzato ai fini della validazione delle competenze ad opera dell'Università.

L'Università si impegna a rilasciare, su richiesta del tirocinante, un attestato di svolgimento del tirocinio.

Articolo 9

La presente Convenzione decorre dalla data della sottoscrizione ed ha la durata di tre anni e può essere rinnovata su conforme volontà delle Parti da manifestarsi per atto scritto.

Articolo 10

Per tutto quanto non concordato tra le Parti, si fa riferimento alla normativa vigente.

Articolo 11

Nel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni e integrazioni, le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della stessa, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell'INPS e dell'Università.

Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente l'INPS e l'Università. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 7 del decreto legislativo 30.06.2003, n. 196 e ss.mm.ii..

Per l'INPS

Per l'Università

ACCORDO ATTUATIVO DI TIROCINIO CURRICULARE (PROGETTO FORMATIVO)

della Convenzione, sottoscritta in data tra l'Università/e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Nome e Cognome:
Matricola n°:
Corso di Laurea:
Anno di Corso:
Nato a: il
Codice Fiscale
Telefono:
E-mail:

Sede operativa del tirocinio:

Codice Ateco - Assicurazione sociale obbligatoria

Tutor universitario:Tel: E-mail:

Tutor aziendale:Tel:..... E-mail:

data di iniziodata di fine

Modalità di svolgimento:(Giorni/orari).....

Indennità di partecipazione: non prevista

Facilitazioni: non previste

Natura del tirocinio: CURRICULARE

OBIETTIVI FORMATIVI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO

AREA/FUNZIONE AZIENDALE DI INSERIMENTO:-.....

ATTIVITA' OGGETTO DEL TIROCINIO:

OBIETTIVI FORMATIVI (ABILITA', CONOSCENZE E COMPETENZE DA ACQUISIRE)

Polizze assicurative a carico dell'Università:

- infortuni sul lavoro presso (Polizza))
- responsabilità civile verso terzi presso (Polizza))

OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

- Svolgere le attività previste dal progetto formativo e seguire le indicazioni dei tutor e dei responsabili dell'INPS;
- osservare gli orari concordati e rispettare l'ambiente di lavoro, i regolamenti aziendali e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con l'attività dell'Istituto;
- seguire le indicazioni dei tutor e farvi riferimento per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la massima riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante e dopo lo svolgimento del tirocinio;
- redigere la valutazione finale di tirocinio e, ove richiesto dall'Università, una relazione

di tirocinio sull'attività svolta;

- richiedere verifica ed autorizzazione per eventuali elaborati o relazioni verso terzi;
- comportarsi secondo buona fede. Comportamenti difformi potranno essere oggetto di segnalazione alla commissione disciplinare dell'Università.

OBBLIGHI DELL'INPS

Assegnare a un dirigente/funziionario il ruolo di "tutor" del tirocinante;

seguire tramite il tutor aziendale lo svolgimento del tirocinio con la cura del caso;

assicurare le misure di tutela ed il rispetto degli obblighi stabiliti dalla normativa di riferimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro e fornire al tirocinante l'informazione ai fini della prevenzione antinfortunistica nonché i mezzi di protezione eventualmente necessari;

garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza e igiene previsti dalla normativa vigente;

concedere al tirocinante di assentarsi, previo accordo con il tutor aziendale, per impegni universitari inderogabili;

al termine di ogni tirocinio, compilare la valutazione finale di tirocinio e redigere un attestato relativo alla durata e alla natura del tirocinio.

OBBLIGHI DELL'UNIVERSITA'

- Designare un tutor universitario che svolge funzioni di coordinamento didattico e organizzativo e assicura il monitoraggio del progetto individuale, predisponendo in collaborazione con il tutor INPS, la validazione finale delle competenze eventualmente acquisite;
- rilasciare, su richiesta del tirocinante, un attestato o un certificato di svolgimento del tirocinio.

AVVERTENZE

I rapporti che l'INPS intrattiene con i tirocinanti non costituiscono rapporto di lavoro subordinato né altra fattispecie di rapporto di lavoro.

L'Università

..... data

L'INPS

..... data

Il Tirocinante

..... data